

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (83) 749

Vol. 1983/0265

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

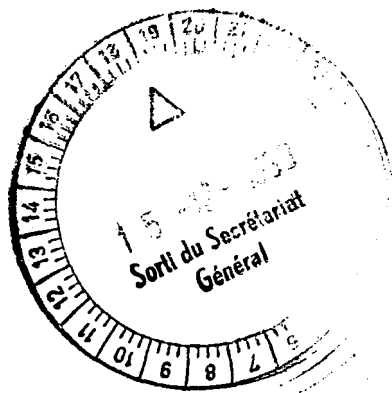
COM(83) 749 def.

Bruxelles, 15 dicembre 1983

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
che proroga il regolamento (CEE) n. 3310/75 relativo all'agricoltura del
Granducato del Lussemburgo

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(83) 749 def.



RELAZIONE

1. Il regolamento (CEE) n. 541/70 del Consiglio, del 20 marzo 1970 (1) prevede che le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo restano applicabili sino al 31 dicembre 1974 al più tardi. Questa disposizione fa riferimento all'articolo 6, terzo comma della convenzione di unione economica belgo-lussemburghese del 25 luglio 1981, che prevede che :

"Un'accisa non potrà essere applicata ai vini naturali indigeni non spumanti fabbricati mediante uve fresche."

Nel protocollo questa esenzione è stata estesa all'insieme del territorio del Benelux; prima della fine del periodo transitorio, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, deve decidere in quale misura le deroghe accordate al Granducato di Lussemburgo debbano essere mantenute, modificate o abolite.

2. Dal 1973, il Consiglio ha deciso ogni anno di prorogare di un anno le suddette disposizioni del protocollo in questione, facendo in modo che, in occasione di eventuali aumenti delle accise sui vini nei paesi del Benelux, il vantaggio risultante per i vini lussemburghesi del protocollo di cui sopra non fosse aumentato. Il regolamento (CEE) n. 3310/75 del Consiglio tiene conto di tale preoccupazione (2). Questo regolamento è stato prorogato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3533/82 del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (3), sino al 31 dicembre 1983.

3. Con lettera in data 29 settembre 1983 (n. SG(83)A/8209) la Rappresentanza permanente del Granducato del Lussemburgo ha trasmesso alla Commissione la richiesta del suo governo che la Commissione proponga al Consiglio una proroga di un anno di tale disposizione.

Infatti, il Governo lussemburghese ritiene che, in attesa che siano ultimati gli sforzi di armonizzazione dei diritti fiscali specifici sui vini nella Comunità, i motivi che hanno giustificato nel 1970 la proposta di proroga dello statu quo ed il regolamento del Consiglio del 20 marzo dello stesso anno mantengono attualmente tutto il loro valore e la loro portata.

Il progetto allegato ha lo scopo di prorogare tale disposizione sino al 31 dicembre 1984.

(1) GU n. L 68 del 25. 3.1970, pag. 3
(2) GU n. L 328 del 20.12.1975, pag. 12
(3) GU n. L 371 del 30.12.1982, pag. 3

4. E' opportuno rilevare che tale regime non ha inciso sensibilmente sulle importazioni negli Stati del Benelux di vini in provenienza da altri Stati membri. Infatti, come risulta dalla tabella I, l'andamento di tali importazioni dal 1973/74 al 1981/82 è stato ascendente, come in altri Stati membri, ad esempio la Germania.

5. Va altresì considerato che l'esenzione dall'accisa di cui beneficia il vino lussemburghese presenta una certa importanza per il reddito dei produttori del settore vitivinicolo del Lussemburgo. Infatti, come risulta dall'allegata tabella II, l'importo della minusvalenza fiscale rappresenta una percentuale dell'ordine dell'8-11% del valore della produzione vinicola finale. Orbene, il valore aggiunto lordo, al prezzo del mercato, valore che più si accosta al reddito del produttore, rappresenta il 60% circa della produzione agricola finale nel Lussemburgo; si può pertanto ritenere che la misura in questione rappresenti ancora più del 10% del reddito vinicolo nel 1981 e che la sua soppressione potrebbe avere un sensibile effetto negativo sui quantitativi di vino lussemburghese venduti nel Benelux.

TABELLA I

Evoluzione degli scambi intracomunitari di vini ripartiti secondo gli

Stati membri destinatari

Campagne dal 1973/74 al 1981/82

Voce 22.05 NDB : Vini di uve fresche (1)

Quantitativi in ettolitri

: Stati membri	: 1973/74	: 1974/75	: 1975/76	: 1976/77	: 1977/78	: 1978/79	: 1979/80	: 1980/81	: 1981/82
: destinatari	:	:	:	:	:	:	:	:	:
: Francia	: 3.046.580	: 7.129.584	: 7.211.785	: 5.360.261	: 6.300.604	: 8.273.289	: 5.437.804	: 7.933.710	: 6.443.481
: U.E.B.L.	: 1.185.609	: 1.222.078	: 1.245.166	: 1.343.886	: 1.275.676	: 1.469.288	: 1.537.081	: 1.544.633	: 1.571.389
: Paesi Bassi	: 717.783	: 824.798	: 955.891	: 956.259	: 1.039.363	: 1.086.790	: 1.152.864	: 1.241.922	: 1.333.327
: R.F. di Germania	: 5.190.556	: 5.488.912	: 6.581.778	: 6.392.290	: 6.068.472	: 5.754.043	: 6.437.779	: 7.567.509	: 7.876.482
: Italia	: 375.317	: 147.119	: 141.003	: 156.628	: 153.353	: 130.566	: 123.996	: 98.858	: 80.166
: Regno Unito	: 1.241.122	: 1.101.456	: 1.185.998	: 1.463.761	: 1.550.653	: 1.997.016	: 2.023.720	: 2.385.661	: 2.669.472
: Irlanda	: 36.427	: 30.280	: 43.676	: 57.454	: 71.346	: 81.344	: 76.744	: 84.489	: 81.483
: Danimarca	: 145.697	: 202.446	: 328.896	: 344.028	: 382.753	: 448.141	: 466.643	: 545.568	: 655.654
: Grecia	: 11.140	: 886	: 1.560	: 2.070	: 2.937	: 2.919	: 2.212	: 718	: 2.782
: EUR 10	: 11.950.231	: 16.147.559	: 17.695.753	: 16.076.637	: 16.845.157	: 19.243.396	: 17.258.843	: 21.403.068	: 20.714.236

Fonti : EUROSTAT

1) secondo le statistiche d'importazione degli Stati membri destinatari.

TABELLA II

Stima della relazione tra l'importo annuo della minusvalenza fiscale ed il valore della produzione vinicola finale (1) in %.

1976	10,3 %
1977	10,5 %
1978	8,9 %
1979	9,3 %
1980	7,5 %
1981	8,3 %

(1) Sulla base delle informazioni fornite dal Ministero lussemburghese dell'Agricoltura relative ai quantitativi di vini lussemburghesi consumati nel Benelux.

PROPOSTA DI
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che proroga il regolamento (CEE) n. 3310/75 relativo all'agricoltura del
Granducato del Lussemburgo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, ad esso allegato,

visto il regolamento (CEE) n. 3310/75 del Consiglio, del 16 dicembre 1975, relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3533/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi applicano il regime di cui all'articolo 6, terzo comma, della convenzione di unione economica belgo-lussemburghese del 25 luglio 1921; che l'applicazione di tale regime è stata prorogata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3533/82; che il Consiglio deve decidere in quale misura tali disposizioni debbano essere mantenute, modificate o abolite;

considerando che l'applicazione di detto regime in favore dei vini lussemburghesi continuerà a presentare una certa importanza per il reddito agricolo del Granducato del Lussemburgo nel settore interessato;

considerando che, tenendo conto delle altre ragioni menzionate nel regolamento (CEE) n. 3310/75, occorre prorogare quest'ultimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 31 dicembre 1983 che figura all'articolo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3310/75 è sostituita con la data del 31 dicembre 1984.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 20. 12. 1975, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 371 del 30.12.1982, pag. 3